

Autorizzazione paesaggistica per i piccoli lavori anche senza parere del Soprintendente

Venticinque giorni per esprimere il proprio parere, dopodiché le amministrazioni possono comunque concludere il procedimento. È una delle semplificazioni previste dal Dpr 139/2010: l'intervento delle Soprintendenze è vincolante ma non obbligatorio.

DI FABRIZIO LUCHES E LUISA POLLI

Il regolamento approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2010 e recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ha dato attuazione alla previsione di snellimento e concentrazione dei procedimenti amministrativi contenuta nell'articolo 146, comma 9, Dlgs 42/2004 (Codice Urbani). Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 26 agosto è entrato in vigore il 10 settembre scorso.

Le semplificazioni

La procedura semplificata riguarda 39 tipologie di intervento e prevede una dozzina di snellimenti:

- 1) obbligo di corredare l'istanza unicamente con la relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato che attesta la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio e alla vigente disciplina urbanistico-edilizia;
- 2) preferenza a presentazioni per via telematica o tramite lo sportello unico (ove costituito, qualora l'istanza attenga attività industriali o artigianali);
- 3) riduzione del 40% dei tempi

Testo a pagina 26

massimi del procedimento rispetto alla procedura ordinaria (si passa infatti da 105 a 60 giorni);

4) introduzione dello screening immediato al fine di verificare se l'intervento è soggetto alla proce-

Il nuovo iter prevede una verifica immediata relativa all'applicazione della procedura ordinaria o di quella semplificata

dura autorizzativa ordinaria o semplificata ovvero sia esonerato ai sensi dell'articolo 149;

5) previsione della verifica preliminare della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistico-edilizia (in caso di contrasto non vi è

luogo a procedere sulla domanda e di questo viene data comunicazione all'interessato);



6) previsione del rigetto diretto dell'istanza da parte dell'Amministrazione competente, in caso di valutazione negativa di conformità/compatibilità paesaggistica, senza necessità di investire il Soprintendente;

7) possibilità per l'interessato – in caso di rigetto dell'istanza da parte dell'Amministrazione competente – di richiedere la pronuncia del Soprintendente che, con provvedimento definitivo, rilascia direttamente l'autorizzazione o rigetta a sua volta l'istanza;

8) previsione della motivazione *per relationem* da parte dell'Amministrazione competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, conforme al parere vincolante favorevole del Soprintendente;

9) previsione del rigetto dell'istanza da parte del Soprintendente, in caso di parere negativo;

10) previsione di non vincolatività del parere del Soprintendente qualora l'area interessata dall'intervento sia assoggettata a un vincolo o a un piano paesaggistico che con-



tengano specifiche prescrizioni d'uso;

11) immediata efficacia dell'autorizzazione paesaggistica (non trova applicazione la moratoria di 30 giorni di cui al comma 11 dell'articolo 146);

12) facoltatività (e non obbligatorietà) di acquisire il parere delle Commissioni locali per il paesaggio.

La procedura

Il richiedente presenta domanda di autorizzazione paesaggistica all'Amministrazione competente, corredata degli elaborati progettuali e dalla «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata» allegata al Dpcm 12 dicembre 2005.

L'Amministrazione competente, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda:

a) verifica che l'intervento:

- non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149;

- non richieda la procedura ordinaria di cui all'articolo 146;

- se soggetto a procedura semplificata, sia corredato dalla documentazione prevista (fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3 del Dpcm 12 dicembre 2005 per quanto riguarda la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento);

- sia conforme alle previsioni urbanistico-edilizie, qualora ne abbia la competenza (ovvero riscontra l'attestazione rilasciata dal Comune);

b) comunica all'interessato (a seconda dei casi) che l'intervento:

- non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 149 ovvero è soggetto a procedura ordinaria e richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

- rientra tra quelli di lieve enti-

LE QUESTIONI DA CHIARIRE

Il Regolamento lascia alcuni dubbi applicativi in ordine a diversi argomenti. In primo luogo per quanto attiene alla procedura (articolo 4), nei casi in cui, effettuata la verifica, è necessario ricorrere all'iter ordinario, anche se è prevista la richiesta di specifica integrazione documentale (comma 1), non è però chiaro se tale richiesta coincida con l'avvio del procedimento ovvero vada intesa come un mero perfezionamento per l'accoglimento dell'istanza.

Sempre in tema di procedura, nel caso in cui non siano presentate le integrazioni richieste, è previsto che l'Amministrazione concluda il procedimento senza la necessità di comunicazione del preavviso di rigetto. Questo porta a ritenere applicabile la possibilità di procedere in tali termini per cautela, salvo non riaprire la querelle sulle conseguenze della violazione delle regole del giusto procedimento in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (chiarita dal Consiglio di Stato con sentenza della sezione VI, 12 aprile 2010, n. 1621).

Il comma 2 dell'articolo 4 dispone inoltre (seppur per motivi di economicità dell'azione amministrativa) una verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia rispetto alla verifica di conformità/compatibilità paesaggistica, invertendo in tal modo il principio posto dall'articolo 146 del Dlgs 42/2004 secondo cui l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o gli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio).

Inoltre non si tiene conto del fatto che le discipline locali non prevedono attestazioni preventive di conformità urbanistico-edilizia degli interventi, mentre il certificato di destinazione urbanistica previsto in via generale dal TUE non prevede i contenuti specifici richiesti dall'attestazione di cui trattasi.

La comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis legge 241/1990 sospende infine il termine per la conclusione del procedimento, diversamente da quanto disposto dalla legge di procedura che sancisce, invece, l'interruzione dei termini.

Altri dubbi riguardano gli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 3 del Dpcm 12 dicembre 2005, tra le Direzioni regionali del ministero dei Beni culturali e le singole Regioni: non risulta chiarito se tali accordi possano trovare applicazione anche laddove prevedano tipologie di intervento diverse dalle 39 individuate nel Regolamento.

tà e avvia il procedimento ai sensi della legge 241/1990, richiedendo, ove necessario, le opportune integrazioni documentali (tale avvio del procedimento è riferito al procedimento permissivo principale che viene concluso se entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta l'interessato non deposita le integrazioni documentali);

c) valuta la compatibilità paesaggistica dell'intervento (in coerenza con le prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico

o nei provvedimenti di integrazione del vincolo ovvero con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento) se è stata verificata la completezza della documentazione allegata alla domanda ovvero se pervengono le integrazioni richieste;

d) acquisisce il parere della Commissione locale per il paesaggio che non è obbligatorio (cfr. articolo 4, comma 12), salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni regionali e fermo restan-

■ LA SCHEDA TIPO SOSTITUISCE LA RELAZIONE

L'articolo 146, che disciplina il procedimento "ordinario" per l'acquisizione del provvedimento autorizzativo paesaggistico, aveva introdotto molteplici novità tra cui la previsione di una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

Già il Dpcm 12 dicembre 2005 aveva a suo tempo introdotto la «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata», che era rimasta, però, inapplicata.

Ora, il Dpr 139/2010 stabilisce che la scheda prevista dal Dpcm del 12 dicembre 2005 (riportata alla pagina seguente) sostituisca la relazione paesaggistica semplificata che va presentata a corredo dell'istanza di autorizzazione per gli interventi di lieve entità.

dell'istanza all'Amministrazione che ha adottato il provvedimento di rigetto. Entro i successivi 30 giorni, il Soprintendente si esprime in via definitiva rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'Amministrazione che ha adottato il provvedimento di rigetto. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

do il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento (articolo 3, comma 1);

e) in caso di valutazione positiva, trasmette al Soprintendente la documentazione presentata dal richiedente, l'eventuale parere della Commissione locale per il paesaggio e una motivata proposta di accoglimento della domanda;

f) in caso di valutazione negativa, comunica all'interessato (ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti (tale comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento). Se esaminate le osservazioni dell'interessato (pervenute nei termini), persistono i motivi ostativi all'accoglimento, l'Amministrazione competente rigetta motivatamente la domanda entro i successivi dieci giorni.

Il parere del Soprintendente

Il Soprintendente, entro 25 giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa dall'Amministrazione competente:

a) se esprime una valutazione positiva sulla proposta di accogli-

mento (articolo 4, comma 6) la trasmette all'Amministrazione competente che entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del parere vincolante, emette conforme provvedimento paesaggistico e lo trasmette al richiedente e al Soprintendente;

b) se esprime una valutazione negativa sulla proposta di accoglimento (articolo 4, comma 8) adotta direttamente il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento, e trasmette il provvedimento finale all'Amministrazione competente e all'interessato.

Nei casi in cui il Soprintendente non si esprima entro i termini, l'Amministrazione procedente ne prescinde e senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, si determina sulla domanda presentata, emettendo l'autorizzazione paesaggistica (che viene trasmessa al richiedente e al Soprintendente. Tale autorizzazione è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

L'interessato, nel caso di provvedimento negativo da parte dell'Amministrazione competente, può chiedere al Soprintendente, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento negativo, di pronunciarsi comunque sull'autorizzazione, inviando contestualmente copia

LA SCHEDA TIPO CHE SOSTITUISCE LA RELAZIONE PAESAGGISTICA

Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata.

**Comune di.....
autorizzazione paesaggistica per opere/o interventi il cui impatto paesaggistico
è valutato mediante una documentazione semplificata.**

1. RICHIEDENTE:..... persona fisica società impresa ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:.....

3. OPERA CORRELATA A:

- edificio; area di pertinenza o intorno dell'edificio; lotto di terreno; strade, corsi d'acqua
 territorio aperto

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:

- temporaneo o stagionale; permanente: a) fisso b) rimovibile

5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza)

- residenziale; ricettiva/turistica; industriale/artigianale; agricolo; commerciale/direzionale;
 altro.....

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)

- urbano; agricolo; boscato; naturale; non coltivato; altro.....

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA:

- centro storico; area urbana; area periurbana; territorio agricolo; insediamento sparso;
 insediamento agricolo; area naturale

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

- costa (bassa/alta); ambito lacustre/vallivo; pianura versante (collinare/montano); altopiano promontorio
 piana valliva (montana/collinare); terrazzamento crinale

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:

sul quale sia riportato se ricadente in area urbana:

- a) estratto stradale con indicazione precisa dell'edificio, via, piazza, n. civico se ricadente in territorio
extraurbano o rurale
b) estratto Ctr/Igm/Ortofoto

Sulla cartografia l'edificio/area di intervento devono essere evidenziati attraverso apposito segno grafico o
coloritura, nonché dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (da 2 a 4).

c) estratto tavola Prg o PdiF e relative norme che evidenzino:

l'edificio o sua parte; area di pertinenza/il lotto di terreno; l'intorno su cui si intende intervenire

d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali Pp; Ptcp; Purl che evidenzino il contesto
paesaggistico e l'area dell'intervento

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (da 2 a 4 fotogrammi)

Le riprese fotografiche (da 2 a 4) devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una
vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie
fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto
paesaggistico e dell'area di intervento

